



**Studio Legale Sammarro&co.  
Prof. Avv. Renato Rolli Consulting**

Avv. Dario Sammarro

Avv. Fabiana Bruno

Dott. Pierfrancesco Porto

Dott. Marco Stasi

Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100/ Via Casperia 44-Roma(Rm) 00199

Email: [avvocatosammarro@gmail.com](mailto:avvocatosammarro@gmail.com)

Pec: [dariosammarro@pec.it](mailto:dariosammarro@pec.it)

tel. e fax. 0984/452427 – Cell: 3425225333 -

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO ORDINARIO PER ANNULLAMENTO**

**Nell'interesse dell'Avv. Erica Aiello** (LLARCE93D64D086L) nata a Cosenza il 24.04.1993 ed ivi residente alla Via P. Galluppi, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Sammarro (SMMDRA92A19D086W) del Foro di Cosenza, giusta procura speciale in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: [dariosammarro@pec.it](mailto:dariosammarro@pec.it) ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzi pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.452427,

*-ricorrente;*

**Contro: Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12,

*-amministrazione resistente;*

**contro: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12,

*-amministrazione resistente;*

**contro: Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma,

*-amministrazione resistente;*

**contro: Commissioni esaminatrici e le relative sotto-commissioni**, in persona dei rispettivi l.r.p.t.,

*-altre resistenti;*

**nonché nei confronti di:** Ponzio Francesco Mattia, Satriano Raffaella, Cacia Ambra;

*-controinteressati-*

***Per l'annullamento,  
previa sospensione degli effetti***

**nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:**

- 1) Della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d' Appello di Catanzaro del *Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI)* per come da ultimo aggiornata al 09.08.2024 (all. 1);
- 2) Della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d' Appello di Catanzaro del *Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI)*, pubblicata il 15.06.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente (all. 2);
- 3) Dell' Avviso del 27.06.2024 di scorrimento delle Graduatorie ancora capienti di cui al provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m\_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, nelle parti di interesse, e i relativi elenchi;
- 4) Della Graduatoria di merito comprensiva degli idonei nonché il relativo decreto di approvazione, sebbene, allo stato, non pubblicata, nelle parti di interesse;
- 5) Dei verbali della Commissione di Esaminatrice, ancorché noti, nella parte da intendersi lesiva per la ricorrente
- 6) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali eventuali atti di rettifica e/o integrazione della graduatoria intervenuti nelle more, tra cui quelli da intendersi lesivi per la ricorrente

***Per l'accertamento***

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati

vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ), con efficacia retroattiva;

***e, per l'effetto, per il riconoscimento***

del punteggio finale pari a **32,225** in quanto punteggio legittimamente spettante dato dalla sommatoria di **pt. 25,875 per la prova scritta** + **titoli pt 6,35** (Laura voto 100, pt. 1,30, raddoppiati a 2,60 per conseguimento laurea entro i 7 anni; Master di II livello pt. 0,75; pt 3 per l'abilitazione alla professione di avvocato).

***per la conseguente declaratoria di illegittimità***

del *modus operandi* della P.a. in relazione all'errato calcolo relativamente ai titoli posseduti dalla ricorrente e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso,

***nonché per la condanna delle Amministrazioni intimare***

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, con efficacia retroattiva.

***con conseguente condanna in forma specifica***

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

***Premessa in fatto***

Con il decreto ministeriale 6 marzo 2024, recante «*Rideterminazione del contingente del personale amministrativo a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo assegnato ai distretti di corte di appello, come individuato dal decreto ministeriale 26 luglio 2021, al fine di supportare le linee*

*di progetto ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza»* sono stati rideterminati i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 2021.

È stato, quindi, indetto il *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*, organizzato su base distrettuale (all.3). Nel caso quivi di interesse, per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro è stata prevista l'assunzione di n. 150 unità (di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

Orbene, per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze della commissione esaminatrice, si è avvalsa anche di Formez PA.

Il concorso, organizzato su base distrettuale, è stato espletato in base alla procedura di seguito indicata, articolata attraverso le seguenti fasi:

- a) valutazione dei titoli (il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta);
- b) prova scritta, svoltasi in forma decentrata e con modalità digitale.

Con riferimento alla valutazione dei titoli, l'art. 6 del Bando stabilisce che sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Al punto 3 stabilisce:

3. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:

- a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):
  - i. 110 e lode, punti 3,00;
  - ii. 110, punti 2,75;
  - iii. 109, punti 2,50;
  - iv. 108, punti 2,25;
  - v. 107, punti 2,00;

- vi. 106, punti 1,90;
- vii. 105, punti 1,80;
- viii. 104, punti 1,70;
- ix. 103, punti 1,60;
- x. 102, punti 1,50;
- xi. 101, punti 1,40;
- xii. 100, punti 1,30;
- xiii. 99, punti 1,20;
- xiv. da 96 a 98, punti 1,10;
- xv. da 92 a 95, punti 1,00;
- xvi. da 87 a 91, punti 0,90;
- xvii. da 81 a 86, punti 0,80;
- xviii. da 74 a 80, punti 0,70;
- xix. da 68 a 73, punti 0,60;
- xx. da 66 a 67, punti 0,50.

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati.

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

- ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti. Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;

- master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

- master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

- diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL o Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica): punti 1,50;

- dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00;

c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;

d) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed alla professione di

esperto contabile;

e) abilitazioni professionali (tranne che per le professioni di avvocato, dottore commercialista ed

esperto contabile): punti, 0,50 per ciascuna, fino a un massimo di 1 punto;

f) punti 4,00 per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

g) punti 2,00 per il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione nonché le sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – EASO.

Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all'articolo 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 9.

I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito, validata ai sensi del successivo articolo 10 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a tempo determinato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al 30 giugno 2026, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito.

\*\*\*

Tanto premesso, l'odierna ricorrente, l'Avv. Erica Aiello, ha partecipato al suddetto concorso per il Distretto di Catanzaro, sostenendo e superando la prova scritta in data 05.06.2024 presso la Fiera di Catanzaro, con un punteggio pari a 25,875, risultando, pertanto, IDONEA. (all.4).

In data 15.06.2024 sono state pubblicate le Graduatorie dei soli vincitori (*cfr.* all.2) (e non anche degli idonei) suddivisi per singoli distretti, riportando il solo punteggio finale senza, quindi, la ripartizione del punteggio tra titoli e prova scritta, né l'indicazione dei riservisti, rettificata poi in data 09.08.2024 (*cfr.* all.1).

L'odierna ricorrente scopriva, dunque, di non essere collocata in alcuna posizione delle suddette graduatorie, pur **avendo ampiamente superato la prova scritta ed avendo un punteggio complessivo pari a 32,225, tale per cui l'Avv. Aiello rientrerebbe tra i vincitori collocandosi alla posizione n. 85 delle Graduatorie per il Distretto di Catanzaro.**

Inoltre, l'odierna ricorrente, per il tramite di questa Difesa, procedeva ad inoltrare a mezzo pec in data 18.06.2024 alle Amministrazioni resistenti sia istanza in autotutela con contestuale rettifica della graduatoria (all. 5) sia istanza di accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990 (all. 6) , per l'ostensione dei verbali e/o altro atto della Commissione relativamente alla valutazione dei titoli, l'ostensione della Graduatoria degli idonei, nonché contestuale istanza di chiarimenti circa la predisposizione della graduatoria *de qua*. Entrambe le istanze sono rimaste del tutto disattese da parte delle Resistenti.

L' assenza del collocamento in graduatoria della ricorrente è però del tutto illegittima in ragione della palese illegittimità del *modus operandi* della P.A., che è da doversi censurare per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

- 1. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
- 2. Difetto di istruttoria.**
- 3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del Bando di concorso**

4. **Travisamento dei fatti.**
5. **Ingiustizia grave e manifesta.**
6. **Violazione del principio della *par condicio concorsorum*.**
7. **Violazione dell'art. 51 Cost.**
8. **Violazione del principio della trasparenza amministrativa.**
9. **Disparità di trattamento.**
10. **Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.**

Nella procedura concorsuale *de qua*, non si comprende l'operato delle Amministrazioni resistenti, in particolar modo con riferimento alla valutazione dei titoli operata dalle Commissioni che, parallelamente, si riverbera nella stesura delle graduatorie odiernamente impugnate, prive dell'indicazione dei riservisti e della ripartizione dei punteggi, con una compromissione del diritto di difesa di tutti i partecipanti al concorso.

Non a caso, su tali opacità procedurali, è chiara la posizione di queste ultime ore di Questo Consesso il quale, nel medesimo concorso, ha ritenuto *“indispensabile, al fine di decidere, che parte resistente fornisca la graduatoria di merito dei vincitori che riporti in chiaro gli eventuali riservatari, con specifica indicazione della riserva di legge o del titolo di preferenza riconosciuti ex art. 1 della lex specialis, che risultano collocati nelle posizioni che precedono parte ricorrente. Tanto onde evitare che, in assenza di tale elemento di conoscenza, possa essere in concreto preclusa la tutela giurisdizionale, con un effetto di sostanziale insindacabilità degli esiti concorsuali, incompatibile con la loro natura di atti amministrativi idonei a ledere la parte ricorrente.”* (Tar Lazio Roma, Sez. Quarta Ter, ordinanze n. 16029/2024 del 02.09.2024, n. 16028/2024 del 02.09.2024, n. 16027/2024 del 02.09.2024)

Tanto premesso, nel caso di specie si consolida la totale estromissione di una candidata – quale l'odierna ricorrente, che per titoli e per prova scritta meriterebbe di essere utilmente collocata nelle graduatorie suddette - lo si ricorda - addirittura alla posizione n. 85 su 150 posti messi a concorso. Dunque, tra i vincitori.



Già solo con il punteggio pari **25,875 della prova scritta** (cfr.all.4) – tra le altre cose- la ricorrente potrebbe essere collocata in graduatoria nella penultima posizione.

➤ **Sui titoli dichiarati e non valutati**

La ricorrente ha dichiarato in sede di domanda (all. 7) il possesso dei seguenti titoli:

- A) Voto di Laurea Magistrale in Giurisprudenza pari a 100, conseguita il 14.12 2017;
- B) Master di II Livello conseguito in data 08.05.2020;
- C) Iscrizione all' Albo degli Avvocati.

Da bando, dovevano essere riconosciuti i seguenti punteggi sui titoli dichiarati ai sensi e per gli effetti dell'art. 6:

1. **1,30 punti per il voto di laurea** ( *ai sensi dell' art. 6 comma 3, lettera a) è previsto il punteggio di 1,30 con riferimento al voto di laurea pari a 100*); punteggio del voto di laurea che doveva essere, nel caso di specie, **raddoppiato** essendo stato conseguito il titolo non oltre sette anni prima del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (cfr. sempre Bando art. comma 3 lettera a) nella parte in cui l'Amministrazione così specifica “*qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione*”). Dunque, per il titolo di laurea la ricorrente deve vedersi riconosciuta il **punteggio di 2,60.**
2. A ciò si devono aggiungere il punteggio di **0,75 per il Master di II Livello** (cfr. art. 6 comma 3 lettera b) che recita: *master universitari di secondo livello: punti 0.75 per ciascuno...*)
3. Altresì, deve sommarsi il punteggio di **3,00** per l'Abilitazione alla Professione di Avvocato (cfr. art. 6 comma 3 lettera c) che recita: *punti 3.00 per l'Abilitazione alla professione di Avvocato*)

In definitiva, la ricorrente deve avere tale punteggio con riferimento ai titoli, dato dalla sommatoria delle voci sopra elencate: **6,35**. Punteggio finale che, sommato alla prova scritta (25.875), è di **32.225**.

La mancata collocazione in graduatoria della ricorrente, pertanto, si appalesa illegittima ed incomprensibile. Infatti, con il giusto punteggio, la ricorrente dovrebbe trovarsi tra i vincitori e, nella specie, al n. 85 delle graduatorie.

\*

Anche a voler ritenere non correttamente indicato il titolo posseduto dalla ricorrente circa l'Abilitazione Forense, il **Tar Lazio Roma, Sez. Quarta Ter, con ordinanza n. 3883/2024 del 03.09.2024** ha ritenuto *“sussistente il fumus boni iuris in relazione alla doglianza afferente l'omessa attribuzione del punteggio previsto per l'abilitazione alla professione forense, ancorchè non correttamente dichiarata in domanda, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione (in ragione della indicazione della iscrizione all'albo degli avvocati di Roma in luogo della dichiarazione dell'evidentemente presupposto possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato), anche in esito all'attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando; Ritenuto ancora necessario, al fine di verificare l'effettiva posizione di precedenza rispetto alla parte ricorrente dei candidati riservatari attributari di punteggio inferiore a quello correttamente spettante a quest'ultima, come determinato all'esito della presente ordinanza, acquisire la documentazione attestante il titolo degli stessi alla riserva riconosciutagli; Ritenuto altresì che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, assicurando l'oscuramento dei dati sensibili relativi ai candidati riservatari ai quali afferisce la documentazione da acquisire; Ritenuto pertanto di dover accogliere in parte qua la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della parte ricorrente ai fini della addizione al punteggio già attribuitole di quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con ogni conseguenziale adempimento in relazione all'aggiornamento della posizione in graduatoria*

della stessa e di disporre l'incombente istruttorio di cui al capo precedente". Ad ogni modo, l'odierna vicenda abbraccia un raggio molto più ampio di titoli, allo stato incomprensibilmente non valutati.

\*\*

Qualora l'omissione dei punteggi attribuiti dovesse essere ricollegata, invece, ad una qualsivoglia errata compilazione della domanda, vi è, ad ogni modo, da specificare che questo Tribunale ha ben ritenuto attivabile il soccorso istruttorio anche nell'ipotesi di un errore di compilazione della domanda attribuibile al candidato (cfr. **Tar Lazio Roma, Sez. Quarta Ter, con ordinanza n. 3883/2024 del 03.09.2024**), errore non commesso, invece, dall'odierna ricorrente (cfr. all. 7).

Nondimeno, è consolidato nella giurisprudenza amministrativa che "ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza." (**Tar Lazio Roma, sez. II, sentenza n. 15901/2024 del 21.08.2024**).

\*\*

Peraltro, nel medesimo concorso, con riferimento a perplessità circa la modalità di presentazione dei titoli aggiuntivi, **il Tar Lazio Roma, Sez. Quarta Ter, con ordinanza n. 3863/2024 del 02.09.2024** ha comunque "Ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* in relazione alla doglianza afferente l'omessa attribuzione del punteggio previsto per l'abilitazione alla professione forense ed il diploma di specializzazione per le professioni legali. Tanto perché, pur trattandosi di titoli non correttamente dichiarati in domanda, l'indicazione degli stessi in quest'ultima, sia pure secondo modalità ed in spazi non appropriati, avrebbe comunque dovuto indurre l'Amministrazione, anche in esito alla eventuale attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte

*ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando per i ridetti titoli, ravvisandosi, nella specie, una meramente formale irregolarità dichiarativa e non anche una omissione; Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della parte ricorrente al fine di aggiungere al punteggio già attribuitole quello omesso in relazione alla posseduta abilitazione professionale ed al diploma di specializzazione."*

All'odierna ricorrente, pur avendo attivato le vie stragiudiziali, non resta che ricorrere a Codesto Eccellentissimo Tribunale al fine di vedere riconosciuto quanto ciò di spettanza nonché di acquisire dalle Amministrazioni intime, la documentazione concernente la valutazione dei titoli in suo possesso, la sua posizione in graduatoria, l'eventuale indicazione dei riservatari unitamente alla documentazione attestante il titolo degli stessi alla riserva, oltre che una dettagliata relazione. (Di pari avviso, **Tar Lazio Roma, Sez. Quarta Ter, ordinanza n. 16024/2024 del 30.08.2024**)

\*\*\*

**Sulla notifica per pubblici proclami  
e sull'integrazione del contraddittorio**

Si chiede a Codesto Eccellentissimo Tribunale di autorizzare alla notifica per pubblici proclami, previa sospensione degli atti impugnati, se ritenuto opportuno, stante che nella graduatoria finale i potenzialmente interessati al presente ricorso sono individuati solo con cognome e nome, ragion per cui risulta impossibile alla ricorrente individuare concretamente gli elementi identificativi utili per la notifica.

Si rappresenta, inoltre, che questa Difesa ha prontamente richiesto a mezzo pec in data 03.09.2024 (all. 8) a Formez PA l'ostensione dei dati di anagrafici e di residenza e mezzo pece ai fini di notifica dei potenziali controinteressati, richiesta rimasta però del tutto disattesa.

Ad ogni buon conto, considerata anche la mole di controinteressati, stante lo smussamento di tutta la graduatoria, le notifiche si appaleserebbero proceduralmente ed economicamente eccessivamente gravose per la ricorrente.

\*\*\*

### **Sulla domanda risarcitoria**

L'illegittima esclusione della ricorrente dal concorso *de quo*, derivante dal comportamento omissivo delle Resistenti, ha determinato evidenti danni patrimoniali (quali la mancata percezione dello stipendio) nonché danni non patrimoniali (perdita di *chance*, danno curricolari..) che devono essere oggetto di ristoro.

Pertanto, si chiede la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per equivalente, commisurata alla posizione stipendiale di riferimento, o nella misura che l'Ill.mo TAR adito riterrà opportuno. Di pari avviso, nella medesima procedura concorsuale, il **Tar Lazio Roma, Sez. Quarta Ter, sentenza n. 16225/2024 del 06.09.2024 secondo il quale** *“la fonte del danno è ontologicamente individuabile nella condotta serbata dalla P.A. che illegittimamente non ha attribuito alla ricorrente i tre punti spettanti per l'abilitazione all'esercizio della professione forense posseduta dalla stessa e dichiarata in domanda, privandola, in ragione della conseguente erronea collocazione in graduatoria, della possibilità di essere assegnata ab origine alla sede di Torino, dalla stessa preferita”*.

\*\*\*

### **Sull'istanza cautelare, anche monocratica**

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e/o non disponesse altra idonea misura cautelare, considerato che sono già in corso le assunzioni e che è già stato avviato il primo scorrimento.

Si ribadisce che se il ricorso venisse accolto, la ricorrente – stando alla Graduatorie dei vincitori per il Distretto di Catanzaro- sarebbe **tra i vincitori alla posizione n. 85**. La ricorrente, dunque, assente nelle graduatorie, diverrebbe vincitrice.

Pertanto, considerato che la procedura è caratterizzata da particolare speditezza anche a fronte delle esigenze di personale degli uffici giudiziari, sarebbe quanto mai opportuno concedere le invocate misure, quali l'ammissione con riserva in graduatoria/remand/riesame/sospensiva, così da consentire alla ricorrente di

accedere alla fase di scelta sedi già in atto e di evitare di perdere posti utili per via degli scorrimenti già in corso.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente a causa dell'errata valutazione dei titoli commessa dalla Commissione: l'inclusione in graduatoria garantirebbe alla medesima di poter procedere – nell'attesa della sentenza – alla scelta della sede e in tal senso salvaguardare *medio tempore* il suo diritto.

Di tale avviso è stato il **TAR Lazio – Roma, Sez. Quarta Ter con l'Ordinanza n. 3462/2024 del 01.08.2024** che in una fattispecie del tutto simile e relativamente alla stessa procedura concorsuale ha ritenuto di accogliere la domanda ai fini del riesame e che *“l'Amministrazione debba di conseguenza riesaminare la posizione della ricorrente alla luce di quanto evidenziato.”*.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

Sussistono i presupposti di estrema urgenza e necessità per la concessione delle misure cautelari monocratiche.

La resistente ha già concluso l'*iter* di acquisizione delle preferenze da parte dei vincitori e sono già in corso i primi scorrimenti e, quindi, l'*iter* è caratterizzato da peculiare speditezza. Ciò significa che la ricorrente corre il rischio concreto e attuale di perdere la possibilità di prestare servizio quantomeno presso una delle sedi preferenziali, dal momento che, una volta firmati i contratti di lavoro, il numero dei posti disponibili sarà praticamente chiuso o comunque residuale e persino l'ordinanza cautelare eventualmente positiva (e, per essa, eventuale sentenza) risulterebbe tardiva.

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute. E nello specifico si chiede a Codesto Giudice:

**In via istruttoria ed eventuale:** disporre la notifica per pubblici proclami con funzione integrativa del contraddittorio, previa e/o contestuale sospensione degli atti;

**Sempre in via istruttoria:** disporre, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., che l'Amministrazione depositi la documentazione concernente la valutazione dei titoli in possesso della ricorrente, la sua posizione in graduatoria, l'eventuale indicazione dei riservatari unitamente alla documentazione attestante il titolo degli stessi alla riserva e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti;

**In via cautelare:** sospendere gli atti gravati e/o ammettere la ricorrente in graduatoria.

**Nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, in tutto o in parte; assegnare o ordinare il riesame del punteggio di parte ricorrente e, per l'effetto, obbligare la Pubblica Amministrazione a ricollocare la ricorrente al **n. 85** delle graduatorie stante il riportato punteggio totale pari a **32,225** (data dalla somma dei titoli pt 6,35 + 25,875 prova scritta), assegnando termine perentorio entro il quale adempiere.

In subordine, condannare le Pa resistenti al risarcimento dei danni ingiustamente subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo perpetrato dall'amministrazione.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

*Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici e, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.*

Salvis Juribus.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 13.09.2024

Avv. Dario Sammarro